

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) STELLA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 09/04/2020

### FATTO

Il cliente deduce di aver stipulato, in data 3.8.2009, un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente in data 1.4.2012 dopo il pagamento di 32 rate su 72 previste.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo, ha chiesto al Collegio di ottenere il rimborso di € 1.830,97 per oneri non goduti *pro quota*, oltre interessi dal reclamo e spese legali quantificate in € 200,00.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il contratto di finanziamento stipulato in data 03/08/2009 veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 31, con decorrenza 31/03/2012. In tale sede, veniva restituita al cliente, la somma di € 197,12 a titolo di ratei non maturati; che in sede di reclamo è stata fatta al cliente una proposta transattiva, non accolta.

In ordine alle commissioni bancarie percepite dalla banca, rileva che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 197,12. Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata, la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (IAS 39).



Le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. A seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-*sexies*, comma 4, TUB. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*. La richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione. Nel caso di specie la scrivente è impossibilitata ad esibire copia del predetto incarico, considerato che all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di formalizzare il conferimento su supporto cartaceo.

Con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per la polizza stipulata a copertura del rischio vita e a copertura del rischio impiego, la Banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa:

- a. la A. P.S.A. ha già corrisposto al cliente l'importo di € 45,06, per il premio vita,
- b. la A. A. S.p.A. ha comunicato l'importo della somma spettante, nella misura di € 456,51, per il premio impiego,

Con riguardo al criterio di calcolo relativo alla determinazione dei costi assicurativi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, la parte resistente fa presente che al cliente, prima di sottoscrivere la relativa proposta di assicurazione, in entrambi i casi, sono state consegnate le Condizioni Generali di Assicurazione contenenti chiaramente gli espliciti criteri di calcolo.

Infine, l'intermediario deduce che le spese di istruttoria rivestono natura *upfront* e che il rimborso delle spese legali non è dovuto.

Chiede, pertanto e in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di limitare il rimborso all'importo già offerto in sede di reclamo e pari a € 761,74.

## DIRITTO

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che



comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».



In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue e che fa riferimento al conteggio estintivo più recente:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.975,24	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	203,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,56%
Data di inizio del prestito	01/09/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	32,29%

rate pagate	32	rate residue	40	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni bancarie, al netto delle spese di istruttoria(A)				1.098,94	Recurring	55,56%	610,52	188,30	422,22
spese di istruttoria				300,00	Upfront	32,29%	96,88	0,00	96,88
Commissioni di intermediazione (B)				1.315,44	Recurring	55,56%	730,80	0,00	730,80
oneri assicurativi (E)				922,31	Recurring	55,56%	512,39		512,39
<b>Totale</b>				<b>3.636,69</b>					<b>1.762,30</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'intermediario ha dichiarato che una delle compagnie assicurative avrebbe già corrisposto al cliente l'importo di € 45,06 per il premio vita, senza fornire evidenze del pagamento. L'importo riconosciuto, pertanto, deve intendersi al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori.

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi; non può, invece, essere accolta la domanda di rifusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.762,30, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIOVANNI STELLA